

## Sostegno: qualcosa sta cambiando!

*L'insegnante di sostegno: una figura che dal 1975 ad oggi ha visto cambiare radicalmente e rapidamente il suo ruolo all'interno della scuola.*

*Un rapido esame "storico" sugli aspetti legislativi che lo riguardano.*

**D**egli insegnanti di sostegno si comincia a parlare all'inizio degli anni 70, quando nel "Documento conclusivo della Commissione studi sui problemi degli alunni portatori di handicap" si introduce il principio di "progetto didattico" e si danno disposizioni per il loro inserimento nella scuola materna, elementare e media. In base alla legge 227/75 si istituiscono i gruppi di lavoro presso i provveditorati con il compito di studiare il problema, provvedere all'aggiornamento dei docenti, definire la necessità degli insegnanti di sostegno.

Nello stesso anno il Parlamento emana il DPR 970/75 che istituisce i corsi biennali di specializzazione per gli insegnanti di sostegno che operano nella scuola materna e dell'obbligo.

Il DPR definisce, insieme alla C.M. 209/75, il ruolo di tali insegnanti, stabilendo la loro assegnazione alle scuole normali per "interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni ed in particolare di quelli che presentano specifiche difficoltà di apprendimento".

Ciò pone in rilievo il fatto che tale insegnante non è una figura assunta solo per l'alunno portatore di handicap, ma è tenuto a fornire interventi individualizzati, e non individuali, in una programmazione collettiva, adattata flessibilmente alle necessità dei singoli.

Nella legislazione attuale, a partire dalla legge 517/77, l'insegnante di sostegno dovrebbe rappresentare un momento qualificante nel progetto di integrazione che prevede l'utilizzo di un'ampia gamma di risorse enumerate nella legge 517/77.

---

**Donatella Righero**  
Insegnante di sostegno

Infatti, negli articoli 2 e 7 stabilisce le norme per garantire un intervento formativo individualizzato, definisce il ruolo dell'insegnante di sostegno e il monte ore da attribuire ad ogni classe in cui sia inserito un alunno portatore di handicap.

Le circolari successive affermano nuovamente le modalità attraverso le quali ottimizzare l'integrazione specificando il ruolo dell'insegnante di sostegno come risorsa per la classe.

La C.M. 250/85 ribadisce che l'insegnante di sostegno partecipa a pieno titolo alla elaborazione e alla verifica di tutte le attività del Consiglio di Classe e del Collegio Docenti, per cui la responsabilità dell'integrazione dell'alunno portatore di handicap è, al medesimo titolo, dell'insegnante di sostegno, degli insegnanti di classe e della comunità scolastica in genere.

Nel 1986 escono le norme per l'attuazione dei nuovi corsi di specializzazione di durata biennale che, a differenza dei precedenti, prevedono, per quanto riguarda la formazione del personale docente, il conseguimento di un titolo polivalente.

La C.M. 262/88, esplicitiva della sentenza 215/87 della Corte Costituzionale, assicura la frequenza della scuola media superiore ai portatori di handicap affiancati da insegnanti di sostegno specializzati.

La legge 104/92, all'articolo 13, comma 5, garantisce attività didattiche di sostegno realizzate con docenti specializzati, stabilendo, nel successivo comma, che gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativo-didattica, all'elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di in-

terclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Il D.M. 227/95 modifica i programmi dei corsi biennali di specializzazione estendendo le competenze dell'insegnante di sostegno ad una più vasta gamma di situazioni problematiche, presenti sempre più frequentemente nella realtà scolastica. Tale decreto, infatti, elenca una serie di tipologie di handicap che vanno dalla deprivazione socio-culturale, alle difficoltà di apprendimento degli alunni extracomunitari, alle varie forme di disagio scolastico.

Dal percorso legislativo esposto si desume che all'insegnante di sostegno viene richiesta una competenza professionale sempre più impegnativa e specifica, tale da consentire di rispondere in modo adeguato a tutti i bisogni dell'utenza. Egli, infatti, ricopre un ruolo significativo sia all'interno della scuola che all'esterno, in quanto si trova a gestire una rete di relazioni con i vari operatori addetti al processo di integrazione degli alunni in difficoltà.

Alla luce di quanto fin qui esposto, in definitiva, *chi è dunque o come dovrebbe essere l'insegnante di sostegno?*

Sulla base della normativa vigente, dei programmi ministeriali di formazione professionale e di alcune mie valutazioni si possono offrire le seguenti risposte:

- un docente con una competenza approfondita sulle procedure della progettazione educativa e dell'attività didattica;
- un docente in grado di interagire con diversi contesti e soggetti;
- un docente che deve possedere la capacità di individuare e circostanziare i problemi e deve evidenziare approfondite abilità sul piano relazionale.

In conclusione il docente di sostegno dev'essere in grado di intervenire quale mediatore/facilitatore dello sviluppo affettivo-relazionale e delle autonomie cognitive e non cognitive della persona in difficoltà.

Il processo di integrazione scolastica delle persone disabili, infatti, è lungo ed articolato e necessita di personale professionalmente preparato e motivato.

In considerazione di tutto ciò gli insegnanti di sostegno hanno accolto con estremo favore l'approvazione, lo scorso 19 dicembre, da parte

della Settima Commissione Cultura del Senato, di uno specifico emendamento al D.d.L. 932 relativo al personale precario della scuola.

Se l'iter legislativo sarà favorevole verrà istituita una specifica classe di concorso per gli insegnanti di sostegno e il titolo di specializzazione avrà valore abilitante.

I motivi per cui, ormai da tempo, gli insegnanti di sostegno chiedono l'istituzione di una classe di concorso sono legati al fatto che fino ad oggi il ruolo del sostegno è stato quasi sempre percepito in modo poco chiaro e spesso ambiguo. Questa funzione docente è stata spesso ammantata di un alone di volontarismo che, seppur fondamentale, agli esordi dell'inserimento, si è poi rivelato come luogo di retorica.

Gli insegnanti di sostegno si sono spesso chiesti: "Cosa può produrre la retorica dell'integrazione in un settore così delicato?"

La classe di concorso specifica consentirebbe di definire i margini del ruolo dell'insegnante di sostegno e si rivelerebbe, soprattutto, garanzia di continuità didattica e motivazione professionale degli operatori.

Il fattore continuità didattica è fondamentale in quanto il successo dell'integrazione è direttamente connesso con il grado di stabilità delle figure che, nel contesto della scuola, operano in favore degli alunni portatori di handicap.

La classe di concorso per il sostegno, se legittimata dal Parlamento, permetterà a questi docenti di migliorare ulteriormente la qualità del loro lavoro.



---

*Donatella Righero*, referente per la Valle d'Aosta dell'A.I.D.I. (Associazione Italiana Docenti per l'Integrazione) costituitasi a Bologna l'8 giugno 1997. L'associazione è nata per rispondere all'esigenza dei docenti di sostegno di un continuo confronto con le diverse realtà nazionali e soprattutto testimonia la presa di coscienza e la volontà di partecipazione di una categoria particolare di docenti.